Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 27 agosto 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa « alla memoria » per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 8 maggio 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1965
registro n. 4 Presidenza, foglio n. 150

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

PERAZZOLI Luigi, nato a Milano l'8 maggio 1921, partigiano combattente. — Valoroso combattente, catturato dal nemico sopportava le più crudeli sevizie senza fare la benchè minima rivelazione.

Condannato alla pena capitale, affrontava la morte con animo fermo. — Brissago Valtravaglia, 7 ottobre 1944.

(5249)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1965, n. **1001.**

Modifica del programma di esame del concorso di ammissione nella carriera degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 598 « Approvazione del regolamento organico per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, « Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 « Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato »;

Vista la legge 4 giugno 1962, n. 524 « Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri »;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66 « Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni »;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami per il concorso di ammissione alla carriera degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) elementi di economia politica;

b) elementi di diritto commerciale e tecnica commerciale;

c) traduzione in lingua inglese o francese a scelta del candidato, con l'uso del vocabolario.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) elementi di statistica;

b) elementi di diritto civile;

c) elementi di diritto internazionale, costituzionale ed amministrativo;

d) nozioni di geografia economica e di merceologia;

e) una lingua estera (oltre quella in cui il candidato ha sostenuto la prova scritta) da scegliersi fra il francese, l'inglese ed il tedesco;

f) nozioni sui servizi commerciali all'estero.

Il concorrente può chiedere di essere ammesso a sostenere la prova orale in una o più lingue, oltre quelle scelte come obbligatorie.

Art. 2.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto

ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, eventualmente maggiorato del voto riportato nelle prove orali facoltative, di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

Per le prove orali delle lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 1,50 punti per ogni lingua; nessuna votazione supplementare è accordata se il candidato non dimostra di avere una buona conoscenza della lingua facoltativa parlata e scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965, n. **1002**.

Mutamento della denominazione del comune di Concordia Sagitaria (Venezia) in quella di « Concordia Sagittaria » ed attribuzione ufficiale della denominazione alle frazioni del Comune stesso: Cavanella, Sindacale, Loncon e Levada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Concordia Sagitaria (Venezia) in data 8 aprile 1960, numero 242, 25 settembre 1961, n. 98/5, e 27 dicembre 1963, n. 379/3, con le quali è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Concordia Sagittaria » e che, inoltre, alle frazioni di quel Comune ora comunemente indicate, rispettivamente, con i nomi di Cavanella, Sindacale, Loncon e Levada siano attribuite ufficialmente tali denominazioni;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Venezia in data 25 luglio 1960, n. 12186, 21 giugno 1963, n. 10156, e 15 giugno 1964, n. 12130, con le quali è stato espresso parere in ordine alle richieste in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Concordia Sagitaria, in provincia di Venezia, è mutata in quella di « Concordia Sagittaria ».

Sono, inoltre, attribuite, rispettivamente, le denominazioni di Cavanella, Sindacale, Loncon e Levada alle frazioni dell'anzidetto Comune, già indicate, comunemente, con le denominazioni medesime.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1965.

Rendiconto generale del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » (gestione principale e gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti) per l'esercizio finanziario 1963-64.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1963, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e l'appendice n. 1 delle entrate e delle spese della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio finanziario 1963-64;

Visti i propri decreti 15 settembre 1963, 20 maggio 1964 e 5 giugno 1964, con i quali sono state apportate alcune variazioni al menzionato stato di previsione e relativa appendice per l'esercizio finanziario 1963-64;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese delle predette gestioni per l'esercizio finanziario 1963-64;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e quello della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti (Appendice n. 1) per l'esercizio finanziario 1963-64, giusta le risultanze di cui agli allegati prospetti *A*, *B*, *C* e *D*.

Roma, addì 1° giugno 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1963-1964

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professicna

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1963-1964					
Numero			DENOMINAZIONE		Somme					Maggiori o minori entrate
					Previste	Accertate				
						Riscosso		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
del 1962-63	del 1963-64	del 1964-65		Rapporti fra le colonne		Versato	Rimaste da versare			
a	b	c	d		e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = e — i
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente . . .		(a) 7.720.706.873	7.720.706.873	—	—	7.720.706.873	—
			TITOLO I - *Entrate ordinarie*							
1	1	1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lett. *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) . . .		8.000.000.000	8.000.000.000	—	—	8.000.000.000	—
2	2	2	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 72, della legge 25 luglio 1952, n. 949 . .		40.000.000	2.623.670	—	26.736.990	29.360.660	— 10.639.340
3	3	3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero istituito presso Istituti di credito di diritto pubblico		700.000.000	661.708.904	—	229.835.080	891.543.984	+ 191.543.984
			Totale delle entrate ordinarie . . .		8.740.000.000	8.664.332.574	—	256.572.070	8.920.904.644	+ 180.904.644
			TITOLO II - *Entrate straordinarie*							
4	4	4	Assegnazioni straordinarie dello Stato		*per memoria*	—	—	—	—	—
5	5	5	Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lett. *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)		25.000.000.000	25.000.000.000	—	—	25.000.000.000	—
6	6	6	Contributi ed erogazioni effettuate da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni varie (art. 62, lett. *c*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)		*per memoria*	—	—	—	—	—
7	7	8	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)		2.000.000.000	2.471.140.415	—	890.995.723	3.362.136.138	+1.362.136.138
8	8	9	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento (art. 62 lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) .		900.000.000	1.111.468.463	—	328.180.725	1.439.649.188	+ 539.649.188
9	9	10	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)		*per memoria*	10.983.726	—	—	10.983.726	+ 10.983.726
10	10	11	Rimborsi dalla Comunità economica europea (Fondo sociale europeo) e della Comunità Europea Carbone Acciaio (C.E.C.A.) di parte delle spese sostenute per la riqualificazione dei lavoratori		*per memoria*	1.746.011.678	—	—	1.746.011.678	+1.746.011.678
—	11	12	Rimborso parziale da Paesi della Comunità economica europea (C.E.E.) delle spese sostenute per l'addestramento di lavoratori emigrandi . .		*per memoria*	103.342.305	—	—	103.342.305	+ 103.342.305
			Totale delle entrate straordinarie . .		27.900.000.000	30.442.946.587	—	1.219.176.448	31.662.123.035	+3.762.123.035
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE . .		44.360.706.873	46.827.986.034	—	1.475.748.518	48.303.734.552	+3.943.027.679

a) Comprese lire 2.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 15 settembre 1963 e lire 2.720.706.873 assegnate con

Roma, addì 1° giugno 1965

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

le dei lavoratori (Gestione principale)

PROSPETTO *A*

Parte I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1964	
Al 1° luglio 1963 Colonne s-t del conto consuntivo 1962 - 1963	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = m + n + o	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l = p ± q	m = r − f	n = s − g	o = i − h	p = r + s + t − i	q = p − l	r = f + m	s = g + n	t = h + o
6.261.715.898	6.261.715.898	—	—	6.261.715.898	—	13.982.422.771	—	—
—	—	—	—	—	—	8.000.000.000	—	—
3.533.085	3.533.085	—	—	3.533.085	—	6.156.755	—	26.736.990
220.073.897	220.073.897	—	—	220.073.897	—	881.782.801	—	229.835.080
223.606.982	223.606.982	—	—	223.606.982	—	8.887.939.556	—	256.572.070
—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.160.000.000	4.160.000.000	—	—	4.160.000.000	—	29.160.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
978.056.596	952.935.015	—	25.121.581	978.056.596	—	3.424.075.430	—	916.117.304
285.797.973	341.695.467	—	—	341.695.467	+ 55.897.494	1.453.163.930	—	328.180.725
—	—	—	—	—	—	10.983.726	—	—
—	—	—	—	—	—	1.746.011.678	—	—
—	—	—	—	—	—	103.342.305	—	—
5.423.854.569	5.454.630.482	—	25.121.581	5.479.752.063	+ 55.897.494	35.897.577.069	—	1.244.298.029
11.909.177.449	11.939.953.362	—	25.121.581	11.965.074.943	+ 55.897.494	58.767.939.396	—	1.500.870.099

decreto ministeriale 20 maggio 1964.

Il Ministro: DELLE FAVE

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1963-1964

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professiona

Numero del 1962-1963 (a)	Numero del 1963-1964 (b)	Numero del 1964-1965 (c)	CAPITOLI – DENOMINAZIONE (d)	Somme – Previste e $= h \pm i$	Accertate – Pagate f $= p - l$	Accertate – Rimaste da pagare g $= q - m$	Accertate – Totale colonne $f + g$ h $= p + q - n$
			TITOLO I - *Spese ordinarie*				
1	1	1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	3.500.000.000	1.010.092.700	150.379.000	1.160.471.700
2	2	2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	(a) 7.700.000.000	5.537.089.870	1.589.160.480	7.126.250.350
3	3	3	Finanziamenti ai corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3, lettera *d*)	19.000.000.000	17.688.286.763	383.354.426	18.071.641.189
4	4	4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione	45.000.000	—	—	—
5	5	5	Quota parte del contributo annuo dello Stato prevista dall'art. 62, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinarsi alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, legge 19 gennaio 1955, n. 25 lettera *a*)	4.000.000.000	4.000.000.000	—	4.000.000.000
6	6	6	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	95.000.000	67.327.700	17.153.712	84.481.412
			Totale della spese ordinarie . . .	34.340.000.000	28.302.797.033	2.140.047.618	30.442.844.651
			TITOLO II - *Spese straordinarie*				
7	7	7	Quota parte dei contributi straordinari prevista dall'art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinarsi alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, lettera *b*)	(b) 8.056.000.000	—	8.056.000.000	8.056.000.000
—	7 bis	—	Restituzione alla Comunità europea carbone acciaio (C.E.C.A.) di somma riscossa in più nell'esercizio 1959-60 per la qualificazione professionale di lavoratori siderurgici licenziati	(c) 127.312.000	127.312.000	—	127.312.000
			Totale delle spese straordinarie . . .	8.183.312.000	127.312.000	8.056.000.000	8.183.312.000
			TOTALE DELLE SPESE . . .	42.523.312.000	28.430.109.033	10.196.047.618	38.626.156.651
8	8	8	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	(d) 1.837.394.873	—	9.677.577.901	9.677.577.901
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE . . .	44.360.706.873	28.430.109.033	19.873.625.519	48.303.734.552

a) Comprese lire 700.000.000 assegnate con decreto ministeriale 15 settembre 1963.
b) Comprese lire 2.056.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 maggio 1964.
c) Assegnate con decreto ministeriale 20 maggio 1964.
d) Assegnate lire 1.300.000.000 con decreto ministeriale 15 settembre 1963 e lire 537.394.873 con decreto ministeriale 20 mag

Roma, addì 1° giugno 1965

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

le dei lavoratori (Gestione principale)

PROSPETTO *B*

Parte II - *SPESA*

1963-1964	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1963 Colonna *q* del conto consuntivo 1962 - 1963	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1964
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
− 2.339.528.300	822.827.786	525.338.000	222.317.786	747.655.786	− 75.172.000	1.535.430.700	372.696.786
− 573.749.650	2.414.762.972	1.250.273.855	1.164.489.117	2.414.762.972	—	6.787.363.725	2.753.649.597
− 928.358.811	3.283.672.246	717.746.235	2.535.096.351	3.252.842.586	− 30.829.660	18.406.032.998	2.918.450.777
− 45.000.000	—	—	—	—	—	—	—
—	500.000.000	500.000.000	—	500.000.000	—	4.500.000.000	—
− 10.518.588	15.360.243	6.903.015	5.553.678	12.456.693	− 2.903.550	74.230.715	22.707.390
− 3.897.155.349	7.036.623.247	3.000.261.105	3.927.456.932	6.927.718.037	− 108.905.210	31.303.058.138	6.067.504.550
—	6.000.000.000	6.000.000.000	—	6.000.000.000	—	6.000.000.000	8.056.000.000
—	—	—	—	—	—	127.312.000	—
—	6.000.000.000	6.000.000.000	—	6.000.000.000	—	6.127.312.000	8.056.000.000
− 3.897.155.349	13.036.623.247	9.000.261.105	3.927.456.932	12.927.718.037	− 108.905.210	37.430.370.138	14.123.504.550
+ 7.840.183.028	13.982.422.771	13.982.422.771	164.802.704	14.147.225.475	+ 164.802.704	13.982.422.771	9.842.380.605
+ 3.943.027.679	27.019.046.018	22.982.683.876	4.092.259.636	27.074.943.512	+ 55.897.494	51.412.792.909	23.965.885.155

gio 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1963-1964

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice n. 1 al Rendiconto generale del « Fondo per l'addestramento professionale del

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1963-1964					
Numero				Somme					Maggiori o minori entrate
					Accertato				
					Riscosse				
del 1962-1963	del 1963-1964	del 1964-1965	DENOMINAZIONE	Previste	Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale $= f + g + h$	
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e $= i \pm k$	f $= r - m$	g $= s - n$	h $= t - o$	i $= r + s + t - p$	k $= i - e$
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente	(a) 864.631.483	864.631.483	—	—	864.631.483	—
			TITOLO I - *Entrate*						
1	1	1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lett. *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	4.000.000.000	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	—
2	2	2	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	(b) 8.056.000.000	—	—	8.056.000.000	8.056.000.000	—
3	3	3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico .	100.000.000	22.704.101	—	49.969.569	72.673.730	— 27.326.270
4	4	4	Contributi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lett. *d*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
5	5	5	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori di opera, sia singoli che associati (articolo 20, lett. *e*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
6	6	6	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lett. *c*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	28.345.844	—	—	28.345.844	+ 28.345.844
7	7	7	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	(c) 700.000.000	952.020.293	—	173.890.050	1.125.910.343	+ 425.910.343
8	8	8	Entrate diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate . . .	12.856.000.000	5.003.070.298	—	8.279.859.619	13.282.929.927	+ 426.929.917
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE . .	13.720.631.483	5.867.701.781	—	8.279.859.619	14.147.561.400	+ 426.929.917

a) Comprese lire 614.631.483 assegnate con decreto ministeriale 20 maggio 1964.
b) Comprese lire 2.056.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 maggio 1964.
c) Comprese lire 400.000.000 assegnate con decreto ministeriale 5 giugno 1964.

DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROSPETTO C

lavoratori» (Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti) **Parte I - *ENTRATA***

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1964	
Al 1° luglio 1963 Colonne s - t del conto consuntivo 1962 - 1963	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r + s + t - i$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
200.218.889	200.218.889	—	—	200.218.889	—	1.064.850.372	—	—
500.000.000	500.000.000	—	—	500.000.000	—	4.500.000.000	—	—
6.000.000.000	6.000.000.000	—	—	6.000.000.000	—	6.000.000.000	—	8.056.000.000
13.274.450	13.274.450	—	—	13.274.450	—	35.978.614	—	49.969.560
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	28.345.844	—	—
192.174.422	196.199.460	—	—	196.199.460	+ 4.025.038	1.148.219.753	—	173.890.050
—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.705.448.872	6.709.473.910	—	—	6.709.473.910	+ 4.025.038	11.712.544.208	—	8.279.859.619
6.905.667.761	6.909.692.799	—	—	6.909.692.799	+ 4.025.038	12.777.394.580	—	8.279.859.619

Il Ministro: DELLE FAVE

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963-1964

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice n. 1 al Rendiconto generale del « Fondo per l'addestramento professionale del

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE	Somme			
del 1962-1963	del 1963-1964	del 1964-1965		Previste	Accertate: Pagate	Accertate: Rimaste da pagare	Accertate: Totale colonne $f+g$
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	o $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			TITOLO II - *Spese*				
1	1	1	Sovvenzioni e finanziamenti di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	5.500.000.000	4.956.006.786	624.000	4.956.630.786
2	2	2	Sovvenzioni di centri di orientamento professionale	(a) 680.000.000	462.620.300	217.005.700	679.626.000
3	3	3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	600.000.000	439.212.896	807.000	440.019.896
4	4	4	Spese di assicurazione degli apprendisti artigiani contro gli infortuni e le malattie professionali, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi. Spese per l'assistenza sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, l'indennità di degenza e l'indennità di assistenza post-sanatoriale .	(b) 4.010.000.000	—	4.010.000.000	4.010.000.000
—	4 bis	—	Maggiori erogazioni conseguenti ai migliori accertamenti effettuati circa l'entità dei contributi dovuti negli esercizi finanziari 1962-63 e precedenti, per spese di assicurazione degli apprendisti artigiani contro gli infortuni e le malattie professionali, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi. Spese per l'assistenza sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, l'indennità di degenza e l'indennità di assistenza post-sanatoriale	(c) 2.656.000.000	—	2.656.000.000	2.656.000.000
5	5	5	Contribuzioni straordinarie a favore degli Istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*	—	—	—
			TOTALE DELLE SPESE . .	13.446.000.000	5.857.839.982	6.884.436.700	12.742.276.682
6	6	6	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	(d) 274.631.483	—	1.405.284.718	1.405.284.718
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE . . .	13.720.631.483	5.857.839.982	8.289.721.418	14.147.561.400

a) Comprese lire 130.000.000 assegnate con decreto ministeriale 5 giugno 1964.
b) Comprese lire 10.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 maggio 1964.
c) Assegnate con decreto ministeriale 20 maggio 1964.
d) Assegnate lire 4.631.483 con decreto ministeriale 20 maggio 1964 e lire 270.000.000 con decreto ministeriale 5 giugno 1964.

Roma, addì 1° giugno 1965

(4370)

DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROSPETTO *D*

lavoratori » (Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti) **Parte II - *SPESA***

1963-1964	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1º luglio 1963 colonna *q* del conto consuntivo 1962-1963	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (Competenze e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1964
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
— 543.369.214	6.746.000	6.746.000	—	6.746.000	—	4.962.752.786	624.000
— 374.000	56.188.200	56.188.200	—	56.188.200	—	518.808.500	217.005.700
— 159.930.104	198.111.600	197.486.000	625.600	198.111.600	—	636.698.896	1.432.600
—	5.912.707.814	5.822.987.080	89.720.734	5.912.707.814	—	5.822.987.080	4.099.720.734
—	—	—	—	—	—	—	2.656.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—
— 703.723.318	6.173.753.614	6.083.407.280	90.346.334	6.173.753.614	—	11.941.247.262	6.974.783.034
+ 1.130.653.235	1.064.850.372	1.064.850.372	4.025.038	1.068.875.410	+ 4.025.038	1.064.850.372	1.409.309.756
+ 426.929.917	7.238.603.986	7.148.257.652	94.371.372	7.242.629.024	+ 4.025.038	13.006.097.634	8.384.092.790

Il Ministro: DELLE FAVE

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Modificazioni alla nomenclatura statistica delle merci della tariffa doganale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723;

Visto l'art. 41 delle disposizioni preliminari alla tariffa stessa;

Ritenuta la necessità di modificare la nomenclatura statistica di alcune voci doganali in armonia con la relativa nomenclatura adottata in sede C.E.E. nella regolamentazione dei prodotti oggetto della politica agricola comune;

Su conforme parere dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

La nomenclatura statistica delle merci rientranti nelle voci doganali sottoindicate e riportata nella tariffa dei dazi doganali d'importazione in corrispondenza delle voci stesse è modificata come appresso:

Voci doganali	Modificazioni alla nomenclatura statistica
02.02-A	La discriminazione statistica richiamata con la lettera *a* e riportata a piè pagina è modificata, limitatamente alle « parti », come segue: *parti:* 16 - petti e pezzi di petti: di tacchini; 18 - petti e pezzi di petti: di altri volatili; 20 - cosce di tacchini (drumsticks); 21 - altre cosce: pezzi di cosce; 25 - metà o quarti: di polli e galline; 26 - metà o quarti: di anatre; 30 - metà o quarti: di tacchini; 29 - metà o quarti: di oche; 31 - metà o quarti: di faraone; 35 - ali; 38 - altre.
02.06-C	La discriminazione statistica richiamata con la lettera *c* e riportata a piè pagina è modificata come segue: *c* { 33 - della specie bovina; 36 - non nominate.
04.02-A	La discriminazione statistica richiamata con la lettera *b* e riportata a piè pagina è modificata, limitatamente al numero 44 « latte condensato e altri », come segue: latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse: 42 - inferiore o uguale al 27 %; 43 - superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %; 45 - superiore al 45 %.
04.02-B	La discriminazione statistica richiamata con la lettera *c* e riportata a piè pagina è modificata, limitatamente al numero 64 « latte condensato e altri », come segue: latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse: 65 - inferiore o uguale al 27 %; 66 - superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %; 69 - superiore al 45 %.
04.03	La discriminazione statistica richiamata con la lettera *a* e riportata a piè pagina è modificata come segue: *a* { 02 - burro fuso, ghee; 05 - altro: il cui pH, nella fase acquosa è inferiore o uguale a 5,5; 08 - altro: non nominato.
04.04-C-I-b-2	La discriminazione statistica richiamata con la lettera *d* e riportata a piè pagina è modificata, limitatamente al numero 63 « non nominati: Cheddar, Chester », come segue: 62 - non nominati: Cheddar; 65 - non nominati: Chester.
10.06-A-I	La discriminazione statistica richiamata con la lettera *a* e riportata a piè pagina è modificata come segue: *a* { 06 - greggio (non pilato) o risone: gruppo uno (risi di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza eguale o inferiore a 5,2 mm. ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato); 07 - greggio (non pilato) o risone: gruppo due (altri); 08 - semigreggio (non pilato): gruppo uno (risi di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza eguale o inferiore a 5,2 mm. ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato); 11 - semigreggio (non pilato): gruppo due (altri).
10.06-A-II	La discriminazione statistica richiamata con la lettera *b* e riportata a piè pagina è modificata come segue: *b* { 14 - greggio (non pilato) o risone: gruppo uno (risi di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza eguale o inferiore a 5,2 mm. ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato); 15 - greggio (non pilato) o risone: gruppo due (altri); 12 - semigreggio (non pilato): gruppo uno (risi di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza eguale o inferiore a 5,2 mm. ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato); 16 - semigreggio (non pilato): gruppo due (altri).

Roma, addì 30 luglio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(6001)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1965.

Determinazione degli onorari dovuti ai componenti ed al segretario della Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce la Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 17 del decreto ministeriale 13 agosto 1937, contenente norme per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1944 sulla determinazione dei depositi dei candidati e dei compensi dovuti ai componenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore;

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1947, 27 gennaio 1948, 22 maggio 1950 e 9 maggio 1952 sulla determinazione dei compensi dovuti ai componenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore;

Decreta:

Articolo unico.

Gli onorari dovuti a norma del decreto ministeriale 13 agosto 1937, e successive modificazioni, ai componenti ed al segretario della Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, sono stabiliti nella misura seguente:

esaminatori: L. 800 per ogni candidato esaminato;
segretario: L. 400 per ogni candidato esaminato.

Roma, addì 2 agosto 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(5796)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 agosto 1965.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Avella (Avellino).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1965, il Consiglio comunale di Avella è stato sciolto e la gestione del Comune medesimo è stata affidata ad un commissario straordinario.

Il predetto commissario straordinario ha in corso di avanzata elaborazione la stesura del bilancio per l'esercizio 1965 e ha adottato numerosi provvedimenti per la realizzazione di importanti e improcrastinabili opere pubbliche.

Si ravvisa pertanto indispensabile, sotto un profilo amministrativo, di consentire la definizione degli adempimenti già impostati, da parte del commissario straordinario mediante proroga per altri tre mesi, ai sensi degli articoli 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, della gestione straordinaria del comune di Avella.

Avellino, addì 10 agosto 1965

Il prefetto: CATALDI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1965 e in data 5 giugno 1965 con i quali è stato sciolto il Consiglio comunale di Avella ed è stata affidata la gestione del Comune stesso ad un commissario straordinario;

Ritenuta la necessità, per i motivi amministrativi esposti nella relazione che fa parte integrante del presente decreto, di prorogare di altri tre mesi la gestione straordinaria del Comune medesimo;

Visti gli articoli 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Avella, affidata al commissario straordinario dott. Giuseppe Basile, vice prefetto ispettore, è prorogata di tre mesi.

Il commissario straordinario del comune di Avella è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Avellino, addì 10 agosto 1965

Il prefetto: CATALDI

(6000)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 24 agosto 1965:

Naschi Romano, notaio residente nel comune di Cirò, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Teano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Danielli Mario, notaio residente nel comune di Montefiore dell'Aso, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Falerone, stesso distretto;

Chiavistelli Renzo, notaio residente nel comune di Fauglia, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Scarperia, distretto notarile di Firenze;

Barela Guglielmo, notaio residente nel comune di Santa Giustina, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Postiglione, distretto notarile di Salerno;

Mura Benedetto, notaio residente nel comune di Ghilarza, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Oristano;

Parisi Felice, notaio residente nel comune di Galati Mamertino, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Sant'Agata di Militello, stesso distretto;

Sibelli Pietro, notaio residente nel comune di Loano, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Alassio, stesso distretto.

(6178)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Vincenzo Renda nato a Sambiase (Catanzaro) il 19 febbraio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Urbino il 22 giugno 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

(5797)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Ciro Elia, nato a Empoli (Firenze) il 23 aprile 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli efetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Milano, il 13 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1933, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(5798)

Il dott. Pietro Sisti, nato a Foligno (Perugia) il 24 settembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma il 10 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5799)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1965 il comune di Cesena (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6094)

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1965 il comune di Gravina in Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6095)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1965, il comune di San Severo (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 507.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6141)

Autorizzazione al comune di Ostuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1965, il comune di Ostuni (Brindisi), viene autorizzato al assumere un mutuo di L. 244.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6142)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1965, il comune di Andria (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 676.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6144)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1965, il comune di Ruvo di Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 425.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6145)

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1965, il comune di Lucera (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 227.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6147)

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1965, il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6143)

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1965, il comune di Gravina in Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 403.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6146)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1965, il comune di Cerignola (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 403.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6148)

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1965, il comune di Adria (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6149)

Autorizzazione al comune di Nicastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1965, il comune di Nicastro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 471.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6150)

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1965, il comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6151)

Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1965, il comune di Monfalcone (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6152)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Aldisiana », con sede in Bari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 agosto 1965 la gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Aldisiana », con sede in Bari è stata prorogata fino al 4 febbraio 1966.

(5923)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'ex polveriera della Batteria dell'Olmo, sita nel comune di Gravere di Susa (Torino).

Con decreto interministeriale n. 316 del 6 novembre 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'ex polveriera della Batteria dell'Olmo, riportata nel catasto del comune di Gravere di Susa (Torino) al foglio n. 5, mappale lettera *I*, della superficie di mq. 38.905.

(5607)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1965, registro n. 11, foglio n. 260, il ricorso straordinario presentato dal rag. Lino Seravalli, dipendente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, avverso la deliberazione n. 357 del 25 giugno 1962, è stato accolto limitatamente alla parte riguardante l'esclusione dell'interessato dal beneficio delle gratificazioni relative al primo ed al secondo trimestre 1962.

(5765)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1965, registro n. 11, foglio n. 187, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal dott. Ferro Natale, dipendente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Asti, avverso la deliberazione del predetto Ente in data 10 gennaio 1964, n. 23, con la quale è stato bandito un concorso per merito distinto ad un posto di capo reparto, e contro il successivo bando.

(5506)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 26 agosto 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,72	624,72	624,73	624,73	624,70	624,70	624,72	624,72	624,70	624,71
$ Can.	579,58	579,75	579,50	579,75	578,40	579,75	579,85	579,65	579,65	579,60
Fr. Sv.	144,68	144,68	144,7050	144,67	144,62	144,70	144,73	144,70	144,70	144,68
Kr. D.	90,01	90 —	90 —	89,995	89,95	89,99	90 —	89,99	90 —	90 —
Kr N.	87,35	87,35	87,34	87,34	87,30	87,35	87,345	87,93	87,35	87,35
Kr. Sv.	120,74	120,75	120,78	120,80	120,60	120,75	120,7875	120,75	120,75	120,75
Fol.	173,62	173,61	173,6150	173,61	173,60	173,66	173,60	173,66	173,66	173,65
Fr. B.	12,58	12,589	12,59	12,5875	12,585	12,58	12,5865	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,46	127,48	127,4650	127,495	127,45	127,48	127,495	127,45	127,48	127,48
Lst.	1743,36	1743,20	1743 —	1743 —	1742,75	1743,55	1742,95	1743,55	1743,55	1743 —
Dm. occ.	155,77	155,76	155,7850	155,79	155,78	155,80	155,765	155,80	155,80	155,79
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,21	24,2080	24,15	24,21	24,2107	24,21	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,74	21,745	21,75	21,74	21,7405	24,75	24,74	21,74

Media dei titoli del 26 agosto 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	101,125
Redimibile 3,50 % 1934	96,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	96 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,725
1 Dollaro canadese	579,80
1 Franco svizzero	144,70
1 Corona danese	89,997
1 Corona norvegese	87,342
1 Corona svedese	120,794
1 Fiorino olandese	173,605
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,495
1 Lira sterlina	1742,975
1 Marco germanico	155,777
1 Scellino austriaco	24,209
1 Escudo Port.	21,743

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Napoli

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, numero 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Napoli, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde (1° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Napoli.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tale fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1965,
Registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 373. — GALLUCCI

(5824)

Sostituzione di due componenti la Commissione per gli esami di procuratore legale preso la Corte di appello di Catanzaro

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1965;

Letta la nota 23 maggio 1965, n. 2754, del presidente della Corte di appello di Catanzaro, il quale chiede che, in sostituzione del componente effettivo dott. Ammirati Luigi sia nominato il dott. Nigro Antonio e che al posto di quest'ultimo sia nominato componente supplente il dott. Cinque Fabiano, sostituto procuratore generale presso detta Corte;

Ritenuto che occorre procedere a tali sostituzioni;

Letto l'art. 1, n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Il dott. Nigro Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, è nominato componente effettivo della Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la suddetta Corte, in sostituzione del dott. Ammirati Luigi.

Il dott. Cinque Fabiano è nominato componente supplente della stessa Commissione in sostituzione del dott. Nigro Antonio.

Roma, addì 5 giugno 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1965
Registro n. 21 Grazia e giustizia, foglio n. 348. — CHIRICO

(5401)

Sostituzione di un componente la Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Palermo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1965;

Letta la nota n. 1406/4ca del 17 giugno 1965 del presidente della Corte di appello di Palermo, il quale chiede che in sostituzione del componente supplente della Commissione prof. Giovanni Criscuoli, dimissionario, sia nominato il professore Bellavista Girolamo, ordinario di diritto processuale penale in quella Università;

Ritenuto che occorre procedere a tale sostituzione;

Letto l'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 32 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

Il prof. Bellavista Girolamo, ordinario di diritto processuale penale dell'Università di Palermo, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione del prof. Ccirscuoli Giovanni.

Roma, addì 18 giugno 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1965
Registro n. 21 Grazia e giustizia, foglio n. 349. — CHIRICO

(5402)

Sostituzione di un componente la Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Roma

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1965;

Letta la nota n. 5451 del 20 maggio 1965 del presidente della Corte di appello di Roma, il quale chiede che in sostituzione del dott. Materi Paolo, impedito per particolari esigenze di servizio, sia nominato presidente supplente della Commissione il dott. Abbamondi Roberto, consigliere della Corte stessa;

Ritenuto che occorre procedere a tale sostituzione;

Letto l'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 32 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

Il dott. Abbamondi Roberto, consigliere della Corte di appello di Roma, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione del dott. Materi Paolo.

Roma, addì 3 giugno 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1965
Registro n. 21 Grazia e giustizia, foglio n. 347. — CHIRICO

(5403)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica, a cinquanta posti per la nomina ad allievo agente tecnico nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella U).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso per titoli a cinquanta posti per la nomina ad allievo agente tecnico nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella U);

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso.

E' bandito un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica, a cinquanta posti per la nomina ad allievo agente tecnico nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella U).

Dei suddetti posti cinque sono riservati, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ai figli di dipendenti o ex dipendenti dell'Amministrazione P. T. e alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile, richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

I suddetti posti riservati, eventualmente non ricoperti, saranno conferiti ad altri candidati idonei.

Art. 2.
Titolo di studio - Patente di guida

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza di quinta elementare e della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2 i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

I candidati debbono possedere: sana e robusta costituzione fisica, scevra da difetti, imperfezioni o infermità; statura minima mt. 1,60; acutezza naturale di 10/10 per ciascun occhio; campo visivo normale; senso cromatico sufficiente da poter distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nelle segnalazioni del traffico stradale; udito tale da percepire la voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di 8 mt. di distanza per ciascun orecchio. La funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante le seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39;

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi

della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatisi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, numero 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande e dei titoli di merito

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31 Roma, *entro e non* oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di 30 giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino *alle dipendenze* dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni 30 agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro ai competente ufficio concorsi delle domande accettate, corredando *quelle presentate dal personale dipendente di un* rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Ai fini della valutazione da parte della Commissione esaminatrice, i candidati dovranno allegare alla domanda ed elencare in essa gli eventuali documenti, in competente carta bollata, relativi ai titoli attinenti ai servizi prestati presso Amministrazioni statali, alla carriera scolastica, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio, alla idoneità conseguita nei concorsi per impiego nelle Amministrazioni statali ed a tutti gli altri titoli che essi riterranno utili con riguardo alla natura dei posti messi a concorso.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) *la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;*

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto all'esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

m) gli estremi della patente di abilitazione per la guida di autoveicoli tipo *D* (numero, ente e data del rilascio).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia od unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione al candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di seconda classe ed a segretario.

Art. 9.

Valutazione dei titoli. Prova d'esame

La valutazione dei titoli presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 5, sarà effettuata in base a coefficienti numerici, che saranno preventivamente determinati dalla Commissione.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano in prosa italiana scelto dalla Commissione.

La prova di idoneità tecnica consterà di un esperimento di guida e manutenzione automezzi.

Le prove di esame si intenderanno superate se il candidato avrà riportato la votazione minima di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e della media dei voti conseguiti nella prova pratica di dettato ed in quella di idoneità tecnica.

Art. 10.

Diario degli esami.

Il diario delle prove di esame sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati, per essere ammessi a sostenere la prova di idoneità tecnica, dovranno esibire la patente di guida automobilistica; per essere ammessi alla prova pratica di dettato, potranno esibire anche uno dei seguenti documenti non scaduto:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato le prove pratiche saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei

cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

t) i figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione dovranno comprovare la loro qualifica presentando idonea certificazione, su carta da bollo, rilasciata dai competenti organi della Amministrazione p. t.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere g) ed h). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Visita medica di controllo. Accertamento psico-tecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psico-tecnico.

Coloro che saranno dichiarati inidonei non potranno conseguire la nomina.

Art. 13.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Documentazione di rito.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza i seguenti documenti:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 2 o copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della esenzione dal limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

8) attestazione dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o della competente Prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per veicoli di categoria *D* posseduta (numero, Ente e data del rilascio), nonchè l'indicazione eventuale del possesso di altro tipo di patente.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'articolo 15. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni ridotte e supplementari.

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *q*) del precente articolo 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina o in ferma volontaria, sottufficiali e militari di truppa) e quelli che prestino servizio nei Corpi di polizia, quali appartenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) attestazione, su carta da bollo, dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o della competente Prefettura comprovante il possesso della patente di guida di categoria *D*.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precente art. 14.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 14 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 14 al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 16.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che siano risultati idonei alla visita medica ed all'accertamento di cui al precedente art. 12 e che, entro il termine perentorio di cui all'art. 14, abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di allievo agente tecnico dei trasporti.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel « Bollettino ufficiale » del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 1° marzo 1965

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1965
Registro n. 42, *foglio n.* 127. — Ansalone

Allegato *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia, 31 — Roma

Il sottoscritto . . . . . . nato a . (prov. di . .) il . . . . domiciliato in . . (prov. di . . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a cinquanta posti per la nomina ad allievo agente tecnico nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella *U*).

Fa presente di aver diritto all'esenzione dal limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1);

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . . . in data . . ,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lett. *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di allegare alla presente domanda, ai fini della valutazione da parte della Commissione esaminatrice, i seguenti titoli di merito . . . . .

Data . . . . , ,

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 23° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'esenzione dal suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . ; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4484)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 529.4.III in data 2 marzo 1964, con il quale vennero a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Belluno alla data del 30 novembre 1963;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 2962.4.III in data 27 novembre 1964;

Riconosciuta la regolarità della procedura seguita dalla predetta Commissione per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno alla data del 30 novembre 1963:

1.	Decima Renato	punti 68,657	su 120
2.	Rodeghiero Fortunato	» 66,507	»
3.	De Prà Eligio	» 64,351	»
4.	Antoniol Tarcisio	» 63,814	»
5.	Ripoli Renzo	» 63,547	»
6.	Dal Secco Alfredo	» 59,632	»
7.	Fajeti Gherardo	» 58,243	»
8.	Mambrini Mariano	» 56,905	»
9.	Musumeci Sergio	» 54,267	»
10.	Meleleo Nicola	» 53,712	»
11.	De Franceschi Giovanni	» 53,178	»
12.	Azzano Bruno	» 52,997	»
13.	Casella Pietro	» 52,868	»
14.	Zornitta Giovanni	» 52,691	»
15.	Spinamano Bruno	» 52,240	»
16.	Fincato Giancarlo	» 52,123	»
17.	Rinaldo Tarcisio	» 52,101	»
18.	Zandonella Guido	» 51,378	»
19.	Spinato Romeo	» 50,975	»
20.	Sergi Ugo	» 50,741	»
21.	Scatena Giovanni	» 47,500	»
22.	Bezzi Bruno	» 46,516	»
23.	Righi Erminio	» 45,583	»
24.	Pagotto Elia	» 44,757	»
25.	Del Pecchia Piero	» 42,848	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno ed affisso per otto giorni consecutivi agli albi di questo Ufficio, della Prefettura di Belluno e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 26 luglio 1965

Il medico provinciale: Magrì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 529.4.III in data 2 marzo 1964, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Belluno alla data del 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 2492.4.III in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvate con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modfiiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Decima Renato: Castion (frazione di Belluno);
2) Rodeghiero Fortunato: Puos d'Alpago;
3) De Prà Eligio Forno di Zoldo;
4) Antoniol Tarcisio: Domegge di Cadore;
5) Musumeci Sergio: Borca-Vodo di Cadore (Consorzio):
6) Meleleo Nicola: Colle Santa Lucia-Selva di Cadore (Consorzio);
7) De Franceschi Giovanni Livinallongo del Col di Lana;
8) Azzano Bruno: Cibiana;
9) Casella Pietro: Gosaldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno ed affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 26 luglio 1965

Il medico provinciale MAGRÌ

(5451)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Colleferro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4870 del 22 maggio 1964, con il quale venne bandito pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Colleferro;

Visto il proprio decreto n. 10576 in data 22 dicembre 1964, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice di detto concorso;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate dalla Commissione stessa;

Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa

1. Palazzoni Carlo . . punti 156,079 su 240
2. Bonomolo Antonio » 153,160 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Roma.

Roma, addì 29 luglio 1965

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, pari numero, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Colleferro;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del concorrente dichiarato vincitore;

Visti gli articoli 34 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Palazzoni Carlo è nominato ufficiale sanitario in prova, per un biennio, del comune di Colleferro.

Lo stesso dovrà assumere servizio presso il Comune suddetto entro il termine di giorni quindici dalla partecipazione della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del comune di Colleferro.

Roma, addì 29 luglio 1965

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(5514)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.